



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale dei Trasporti  
Prot. Uscita del 25/02/2019  
nr. 0002131/Conv/4  
Classifica XII.9  
13 - 01 - 00



Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Repertorio N. **4** del **25 FEB. 2019**

ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE REP. N. 3 DEL 13.03.2014

RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA CAGLIARI - MILANO LINATE E

VICEVERSA ai sensi del regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008

(G.U.U.E. n. L 293 del 31 ottobre 2008) recante norme comuni per la

prestazione di servizi aerei nella Comunità e dell'art. 36 della legge 17 maggio

1999, n. 144. (C.I.G. 5210113143)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dalla

Dott.ssa Michela Farina, nata [REDACTED] Direttore del Servizio per il

trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato Regionale

dei Trasporti, incarico conferito con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione 19 ottobre 2015, n.25409/110, domiciliata per la

carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX

novembre n. 23, di seguito denominata per brevità "Regione"

E

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede

legale in Fiumicino (Prov. RM), Via A. Nasseti snc, CAP 00054 C.F./Partita IVA e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13029381004, in persona del

[REDACTED] nella loro qualità di membri del

Collegio Commissariale e legali rappresentanti, in virtù dei poteri conferiti giusta

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 maggio 2017, di seguito

denominata per brevità "vettore" o "Alitalia";

**PREMESSO CHE:**

- con Convenzione Rep. n. 3 del 13.03.2014, stipulata con la Società di Navigazione aerea Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia CAI") è stato disciplinato l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa, in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 61 del 21 febbraio 2013 e s.m.i. ed all'imposizione di oneri di cui alla nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C 104 del 10 aprile 2013 e con le modalità contenute nell'offerta del "vettore" datata 29.08.2013, con decorrenza dalla data del 27 ottobre 2013 e scadenza al 26 ottobre 2017;
- con propria nota prot. n. 7188 del 30.07.2015 è stata conferita la sopracitata convenzione alla neocostituita società Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia SAI") a seguito del trasferimento del business di Alitalia CAI afferente l'attività del trasporto aereo alla nuova società;
- con D.M. n. 91 del 23.03.2017, come modificato al D.M. n. 281 del 13.06.2017, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoposto, tra le altre, a nuovi oneri di servizio pubblico, a far data dal 9 novembre 2017, la rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa;
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 498 del 25.10.2017, è stato abrogato il DM n.91/2017 e ss.mm.ii. e si è disposto il permanere degli effetti del decreto ministeriale del 21 febbraio 2013, n. 61 e ss.mm.ii., fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione;
- con successivi atti di proroga (n.28 del 13.10.2017, n.24 del 06.11.2017, n.2 del

29.01.2018 e n. 15 del 31/07/2018) della Convenzione Rep. n. 3/2014, è stato

disciplinato l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari –

Milano Linate e v.v. per il periodo compreso dal 27.10.2017 al 31.03.2019;

- con il D.M. n. 367 del 08.08.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità alle decisioni assunte e allo schema di imposizione approvato in sede di Conferenza di servizi svoltasi il 12 luglio 2018, è stata sottoposta a nuovi oneri di servizio pubblico, tra le altre, a far data dal 1° aprile 2019, la rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa;

- con Determinazione Prot. n. 8609 rep. n. 533 del 20.09.2018 è stata indetta una gara pubblica, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, e sono stati approvati i documenti di gara relativi alla medesima, per l'affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa;

- l'art.16, par. 4 del Reg. CE n.1008/2008, applicabile alla fattispecie in oggetto, dispone che *"Nel caso in cui la gara riguardi una rotta alla quale l'accesso era già stato limitato a un vettore a norma dell'art. 16, paragrafo 9, l'invito a partecipare alla gara è pubblicato almeno sei mesi prima dell'avvio della nuova concessione al fine di valutare se sussista la necessità di limitare l'accesso"*;

- la nota informativa che ha formalmente aperto i termini per la presentazione delle offerte è stata pubblicata nella GUUE C362 dell'8 ottobre 2018 e, pertanto, il tempo intercorrente tra tale data di pubblicazione e l'avvio delle nuove concessioni, previsto per il giorno 1° aprile 2019, risulta inferiore, seppure di pochi giorni, al periodo minimo di sei mesi imposto dall'art. 16, par. 4 sopracitato;

- al fine di ottemperare le prescrizioni di cui al sopra richiamato art.16, par. 4 del Reg. CE n.1008/2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il

	D.M. n.483 del 21.11.2018 che ha disposto il differimento dell'entrata in vigore	
	dei nuovi oneri di servizio pubblico al 17 aprile 2019;	
	- il sopracitato D.M. n.483 del 21.11.2018 ha altresì disposto la proroga	
	dell'attuale regime d'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al D.M.	
	61/2013 s.m.i.;	
	- con determinazione n. 776 del 28.11.2018 sono stati riapprovati i documenti di	
	gara modificati secondo le indicazioni di cui al D.M. 483 del 21.11.2018;	
	- nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico, prevista per	
	il 17 aprile 2019, si ritiene indispensabile garantire senza soluzione di continuità	
	il servizio aereo di linea ai sensi del DM n.61/2013 s.m.i., scongiurando	
	l'interruzione del pubblico servizio sulla rotta in questione che, altrimenti,	
	verrebbe meno a partire dal 1° aprile 2019, per effetto della scadenza della	
	proroga di cui all'atto di proroga Rep. n.15 del 31.07.2018 sopracitato;	
	- alla luce di tali esigenze, con Determinazione Prot. n. 11821 rep. n. 839 del	
	19/12/2018, è stato disposto di prorogare la sopra richiamata convenzione Rep.	
	n.3/2014 fino al 16 aprile 2019, in esecuzione del su menzionato Decreto	
	ministeriale n. n.483 del 21.11.2018;	
	- la compensazione economica per la proroga dal 1° al 16 aprile 2019 della	
	convenzione rep. n.3/2014, relativa ai servizi sulla rotta Cagliari – Milano Linate	
	e v.v., commisurata alla compensazione annuale attualmente corrisposta al	
	vettore, è quantificabile in euro € 618.120,80 al netto dell'IVA di legge (pari a €	
	679.932,88 comprensivi di IVA al 10%).	
	In considerazione di quanto sopra esposto,	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>ART. 1</b>	
	4/5	



Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Atto.

#### ART. 2

La scadenza prevista dall'art. 4 della Convenzione Rep. n. 3/2014, così come modificata dagli atti di proroga Rep. n. 28 del 13.10.2017, Rep. n. 24 del 06.11.2017, Rep. n. 2 del 29.01.2018 e Rep. n.15 del 31.07.2018, è prorogata al 16 aprile 2019.

#### ART. 3

Per il periodo compreso tra la data del 1° aprile 2019 e del 16 aprile 2019, a titolo di compensazione finanziaria per l'esercizio della tratta Cagliari – Milano Linate e viceversa, sarà corrisposto l'importo fino a € 618.120,80 al netto dell'IVA di legge (pari a € 679.932,88 comprensivi di IVA al 10%).

Tale importo costituisce compensazione massima senza diritto ad alcuna ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicitari.

#### ART. 4

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito nella Convenzione Rep. n. 3/2014 sottoscritta tra le parti, che si intende qui integralmente richiamata.

Per Alitalia

Per la Regione

FARINA MICHELA  
REGIONE AUTONOMA  
SARDEGNA/80002870923  
DIRIGENTE  
25.02.2019 11:38:36 UTC

CONVENZIONE STRAORDINARIA ALITALIA